

BARBARI E DIRITTO NELL'OCCIDENTE POSTCOSTANTINIANO

Dopo il 323, risoltisi definitivamente i contrasti con Licinio, Costantino unico imperatore sembra imprimere ad Oriente ed Occidente una nuova energia organizzativa e produttiva. Ma da ora, nelle dinamiche dell'impero, divengono cruciali i rapporti con i barbari, che apparentemente, sin qui, erano stati contenuti in più bacini al di là del Reno e nei territori oltre il Danubio.

Per quanto concerne l'Oriente, possiamo dire, a grandi linee, che il periodo costantiniano fu segnato da continui, e contrastanti, interventi di deportazione e di accoglienza, sia nell'area del Danubio, sia ai confini con la Siria. I problemi più seri erano però sul fronte danubiano, dove si segnala la campagna contro i Goti, dalla quale sarebbe disceso il noto trattato del 332¹, sui cui contenuti lo stato delle fonti fa molto discutere. E negli avvenimenti salienti di questi anni risalta la costruzione di un ponte di pietra sul Danubio, per consentire uno stanziamento militare al di là di quel confine naturale: il che connota un atteggiamento dell'imperatore del tutto nuovo verso lo spazio economico cui sovrintendere.

In Occidente invece, Costantino si dovette concentrare soprattutto sul fronte del Reno, dove si segnalano reclutamenti forzati di stranieri nelle truppe imperiali al fine di costruire una forza d'impatto contro gli oppositori della corona².

La dinastia che si succede sul trono, dopo la sua morte (337), si trovò dunque a che fare tanto con sconfinamenti di bande di razziatori; tanto con immigrazioni clandestine, destinate all'insediamento abusivo nelle zone spopolate; tanto con richieste esplicite di accoglienza, avanzate da profughi che chiedevano di stanziarsi in territorio romano.

Bisogna poi ancora distinguere fra la relativa tranquillità dei confini orientali, e l'insicurezza permanente della frontiera renana, dove Franchi ed Alemanni esercitarono una pressione continua per tutto il corso del IV secolo, sebbene oggi si sia propensi a credere, nell'ambito delle distinzioni cui abbiamo già fatto cenno, che le invasioni dei Franchi siano state addirittura tollerate per favorire un incremento demografico in funzione antialemanna. Tuttavia la complessità – per non dire la confusione – delle fonti che trattano di questi fenomeni vorrebbe una nuova verifica delle ragioni sottese a questi movimenti di popoli ed al modo come l'impero li fronteggiò perché, proprio dal punto di vista giuridico, non vi è ancora sufficiente precisione nella qualificazione politica degli stanziamenti barbarici e nell'individuazione dei regimi istituzionali da applicare ai rapporti che questi in-

¹ Iord., 21, secondo il quale nel 332 i Goti erano divenuti alleati dei Romani, cui si erano impegnati a fornire 40.000 uomini in caso di guerra, con impegno ancora attuale all'età di Giustiniano. Cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Bari 2006, p. 95 s. e nt. 13 con fonti e bibl.

² Zos., II, 15, 1 per i reclutamenti per la guerra contro Massenzio.

stauravano con i beni, specie immobili, con cui interagivano nel territorio dell'impero.

E' noto peraltro che l'opposizione di Costanzo II a Magnenzio, durata dal 350 al 353, consentì uno sconfinamento di Alemanni abbastanza stabile, tanto che, quando Giuliano, ancora Cesare³, ebbe l'incarico di ristabilire l'ordine, non si trovò davanti bande di saccheggiatori, ma dovette costringere, impiegandoci ben cinque anni (356 – 361), intere tribù, che si erano già stabilmente stanziate, a ritornare oltre il Reno⁴.

Ammiano Marcellino parla genericamente di *foedera* stipulati con i barbari. Ma giustamente si è posta la domanda se si sia trattato di accordi stretti in una posizione di supremazia, o almeno di parità; o se non si sia piuttosto davanti a compromessi con popolazioni disposte alla sottomissione pur di ottenere terra dove abitare stabilmente⁵. D'altra parte, la supremazia bellica dei Romani nei confronti degli Alemanni dura ancora con Valentiniano I e col figlio Graziano. Sempre Ammiano racconta delle spedizioni punitive, a seguito delle quali si procedeva a reclutamento nei reparti regolari, onde supplire alle difficoltà delle coscrizioni. Così avvenne nel 370⁶ e poi ancora nel 378⁷.

Quanto ai Franchi, è verosimile che il loro insediamento sia stato tollerato, specie nelle regioni settentrionali vicine al delta del Reno, per ripopolare una zona dove la foresta e le acque avevano invaso aree che, prima del 340, erano fiorenti. Sta di fatto poi che risultano arruolamenti sia di giovani barbari, sia anche di prigionieri: ciò starebbe ad indicare che la condizione demografica non consentiva un ricorso sufficiente agli autoctoni, e che gli arruolati si garantivano così, aderendo alla leva dei *cobortales*, di rimanere comunque nelle zone dove si erano insediati ad abitare.

Semplificando molto possiamo dunque dire che è dai tempi di Valentiniano I che si afferma una ideologia tesa a considerare i barbari come una risorsa che conviene impiegare con oculatezza, e non già come nemici da sterminare, o quanto meno da tenere lontani dalle terre dell'impero⁸.

Salvo però qualche grave contraccolpo, come avvenne il 9 agosto 378 ad Adrianopoli.

Ma quella disfatta non rovesciò, in sostanza, la tendenza generale all'utilizzazione dei barbari sia come forza militare, sia come forza lavoro, secondo una politica che tendeva certamente ad una assimilazione degli immigrati fra i sud-

³ Flavio Claudio Giuliano (Costantinopoli, 6 novembre 331 – Maranga [Mesopotamia], 26 giugno 363) ultimo sovrano dichiaratamente pagano, tentò senza successo di restaurare la religione romana dopo l'abbandono a favore del Cristianesimo fatto dallo zio Costantino I e dal figlio Costanzo II. Cesare in Gallia dal 355, e imperatore dal 361 per pronunciamento militare a seguito della morte del cugino Costanzo II. Muore nel 363 durante la campagna militare in Persia.

⁴ Amm. XV, 8; XVI, 2-5 e 11-12; XVII, 1-3 e 8-10; XVIII, 1-2.

⁵ Libanio, XV, 32

⁶ Amm. XXVIII, 5, 4 e XXIX, 4, 7

⁷ Amm. XXX, 6, 1

⁸ Simm., *Laud. Valent.* II, 10-17

diti, noto essendo che, dall'età di Costantino in avanti, non risultano più fonti che trattino di concessioni di cittadinanza.

~

E' noto inoltre che, dalla fine del IV alla prima metà del V secolo, l'Occidente perse la Britannia e l'Africa. Se possiamo dire, sempre con notevole schematizzazione, che la Britannia fu abbandonata ai suoi problemi, con conseguente cessazione delle tasse che gli isolani versavano all'impero; il problema dell'Africa si presenta invece molto più complesso ed è dipendente addirittura dai continui riassetti delle popolazioni barbariche d'oltre Reno, e del bacino nord del Danubio, nelle provincie sia della Gallia, sia della penisola iberica.

I primi decenni del V secolo sono segnati, in Occidente, dall'ascesa militare e dall'autorevole presenza di Flavio Costanzo. Il suo impegno contro gli sconfinamenti di Franchi e Alemanni impedì una prematura perdita dei territori della Gallia, ma non va trascurato che, in termini di composizione sociale, quelle vittorie furono possibili perché Costanzo si avvale di un forte contributo militare di Visigoti. E senza i Visigoti, lo stesso Costanzo non avrebbe risolto i suoi problemi coi Vandali.

Nel 417 Costanzo è console per la seconda volta e sposa Galla Placidia, sorella dell'imperatore Onorio e vedova di Ataulfo, morto nel 415, dal quale aveva avuto un figlio prematuramente scomparso. Nel 418 Costanzo e Galla hanno una prima figlia Giusta Grata Onoria; e il 2 luglio del 419 hanno il secondogenito Valentiniano che, non avendo Onorio avuto figli, diverrà imperatore d'Occidente, col nome di Valentiniano III.

Costanzo è ancora console per la terza volta nel 420; e l'8 febbraio del 421, sebbene senza il riconoscimento orientale, viene nominato Augusto al pari di Onorio. Ma il 2 settembre, a meno di sette mesi dall'incoronazione, muore.

Flavio Costanzo era stato un sostenitore di Stilicone, ed era riuscito ad evitare le epurazioni che erano seguite alla sua decapitazione il 22 agosto del 408. Dopo quel momento, molte figure salgono e scendono nella considerazione dell'imperatore Onorio: c'è Olimpio, autore del colpo di stato contro Stilicone, ma condannato per la sua incapacità di avere ragione di Alarico. C'è Giovio, che però cade in disgrazia perché diserta in favore di Alarico. C'è l'eunuco Eusebio, *praepositus sacri cubiculi*, che però finisce depresso dal generale Allobic ed ucciso a bastonate in presenza dell'imperatore. E' proprio questa carneficina di persone influenti che porta in evidenza Costanzo. Egli riesce a sgominare Allobic come complice di Costantino III, noto usurpatore attivo nei territori del nord renano. Nel 411, avuta ragione degli usurpatori e delle vendette trasversali interne al palazzo, culminate con l'eliminazione di Olimpio, Costanzo è in grado di stabilizzare la politica occidentale attorno alla sua persona.

Ma è ora che viene in risalto la gestione dell'oltremare ed il problema dei rapporti con Eracliano, *comes Africae*. Onorio, per il sostegno che ne aveva ricevuto qualche anno prima, gli aveva promesso il consolato per il 413. Sennonché Era-

cliano, già sostenitore di Olimpico e forse – come si mormorava – autore materiale della decapitazione di Stilicone, era invisibile a Costanzo e, poiché non si fidava dell'imperatore e delle sue promesse, nel 413, mentre Costanzo era lontano per sgominare l'usurpatore Giovino, passò dall'Africa in Italia col suo esercito. Presto però fu sconfitto da un luogotenente di Costanzo, il *comes domesticorum* Marino⁹, e fu assassinato non appena tornato a Cartagine. Quindi per Costanzo non sembrano esserci più ostacoli: dal 417, anno del matrimonio con Galla Placidia, sino al 421, anno della sua morte, la gestione del potere imperiale è tutta nelle sue mani e ben presto in ogni posto di rilievo del palazzo si trovano personaggi che sono stati scelti personalmente da lui.

~

Ma insistiamo ancora sull'Africa. Galla Placidia era stata nominata Augusta assieme al marito nel 421. Dopo la morte di Eracliano, l'Africa è affidata al generale Bonifacio, che si mantiene fedele all'imperatrice fino a che, dopo la morte di Costanzo, entrati in crisi i rapporti fra Onorio e la sorella, Galla Placidia si reca a Costantinopoli, fra la fine del 422 e gli inizi del 423, col piccolo Valentiniano. Dopo qualche mese, il 15 agosto 423 Onorio muore e in Occidente non rimane nessuno che possa supplire alla vacanza del soglio imperiale sulla base del principio dinastico.

Comincia allora un periodo di disordini, durante i quali Giovanni, *primicerius notariorum*, si fa incoronare Augusto (20 novembre 423) col sostegno dell'armata del generale Castino. E mentre Bonifacio resta in Africa e non partecipa a questa tenzone, Ezio, che era stato ostaggio per tre anni presso i Goti di Alarico (405-8) e per qualche mese presso gli Unni (tra il 411 e il 414), ottiene la *cura palatii* e mantiene un atteggiamento attendistico.

Ma Teodosio II, cugino di Valentiniano, non solo non ratifica la nomina di Giovanni, che manca ancora del consenso di Bonifacio e quindi dell'Africa, ma manda un esercito verso Ravenna per sostenere una successione secondo il principio dinastico. Intanto Galla Placidia e il figlio Valentiniano raggiungono Tessalonica, dove il 23 ottobre 424 il piccolo viene proclamato Cesare da Elione *magister officiorum* di Teodosio II. L'esercito di Costantinopoli, sia pure con alterne vicende¹⁰, conquista Salona e Aquileia e quindi, spintosi più avanti, fa prigioniero Giovanni, che viene mandato in catene ad Aquileia per essere condannato a morte, reo dell'usurpazione (425).

Per ordine di Teodosio II, Galla e il figlio raggiungono allora Roma, dove il 23 ottobre 425 il bambino viene proclamato imperatore d'Occidente, e presto è fidanzato a Licinia Eudossia, figlia di Teodosio II. Consolidato così il principio dinastico, il piccolo imperatore si viene a trovare al centro delle forti tensioni presenti tra i personaggi di spicco del palazzo, che tentano di condizionarlo. Le figure principali di queste tendenze sono tre: Felice, che riveste la carica di *magister militum*

⁹ Orosio 7, 42, 6.

¹⁰ Olimpiod. *Frg.* 43, 2.

praesentialis. Ezio, che intanto ha preso il posto di Castino, già generale sostenitore dell'usurpatore Giovanni, che riesce, senza farsi eliminare, nella missione diplomatica di rimandare indietro gli Unni, che erano stati cercati da Giovanni per opporsi all'esercito di Teodosio II. E infine Bonifacio *comes Africae*, che si è sempre mantenuto fedele a Galla Placidia, e che continua a tenere il comando delle truppe della *pars maior* dell'oltremare occidentale.

Nel 427 Felice, quale comandante generale di tutte le truppe, accusa Bonifacio di tradimento e gli ordina di rientrare immediatamente in Italia. Poiché Bonifacio si rifiuta, Felice manda un esercito in Nordafrica, che però viene sconfitto. Ezio, vinti in Gallia i Visigoti (426) ed i Franchi (428), nel 429 torna in Italia in armi contro Felice, una volta ottenuto il grado di luogotenente del *magister militum praesentialis*, probabile segno del favore, in quel momento, di Galla Placidia, che è ora interessata a punire le ambizioni di Felice e la sua opposizione a Bonifacio. Risulta poi che nel 430 Ezio fa arrestare e giustiziare, a Ravenna, Felice e la moglie, rei di avere tramato contro di lui.

Per bilanciare l'ascesa indisturbata di Ezio, Galla Placidia richiama dal Nordafrica Bonifacio, probabilmente mentre Ezio è tornato in Gallia, e lo nomina a sua volta *magister militum praesentialis*. Ezio torna precipitosamente in Italia e si scontra con Bonifacio a Rimini: la battaglia vede la vittoria di Bonifacio, che però rimane gravemente ferito e muore poco dopo, lasciando i suoi ideali al genero Sebastiano. Intanto Ezio, sconfitto, si ritira dalla scena finché, sentendosi concretamente minacciato, assolda ancora una volta un esercito di Unni e nel 433 mette in fuga Sebastiano, che aveva cercato di farlo uccidere, ottenendo definitivamente i titoli di *magister militum praesentialis* e, il 5 settembre 435, quello di *patricius*.

~

Quando, nel 433, Ezio si trova unico comandante a capo delle sorti dell'impero di Occidente, Valentiniano III ha 14 anni. Ma il territorio di Occidente è fortemente mutato¹¹. I Visigoti, dopo il trattato di pace del 418, non si contentano più dell'Aquitania; mentre i Franchi e gli Alemanni hanno ricominciato una pressione nell'alto Reno; e, nel basso Reno, sono di nuovo in agitazione anche i Vandali, gli Alani e gli Svevi. Sebbene sovente in lotta tra loro (gli Alani, ad es., avevano salvato i Vandali Hasling dai Franchi¹²), questi gruppi avevano resistito agli attacchi di Costantino III, finché nel 411, liberi dalle reazioni romane, gli Hasling e gli Svevi avevano occupato la Galizia, gli Alani erano calati nella Lusitania e nella Cartaginense, e i Vandali Siling avevano preso la Betica¹³. Questa situazione era durata fino al 415, quando Costanzo aveva cercato di dare un nuovo ordine all'Occidente. Dal 416 al 418 aveva sterminato i Siling della Betica e aveva ridotto gli Alani della Lusitania e della Cartaginense ad un piccolo nucleo di rifugiati presso gli Hasling di re Gunderico, nella Galizia: in tal modo le tre province della Beti-

¹¹ Amm. XXXI.

¹² Greg. di Tour, *Storie*, 2, 9.

¹³ Idaz., *Cronaca*, 42, 49, 67-68.

ca, della Lusitania e della Cartaginense erano state ricondotte all'impero, sebbene i movimenti di Vandali e Alani nella Betica siano durati anche al di là della morte di Costanzo (421), e vedano dapprima il successo militare di Castino (422), che aveva mosso dalla Gallia assieme ad un contingente di Visigoti; poi un loro ritorno vittorioso grazie al tradimento dei Visigoti stessi. Ma nel 423 Castino, che si era ritirato nella Tarragonense, morto Onorio, era dovuto tornare in Italia per schierarsi al fianco dell'usurpatore Giovanni, ed aveva lasciato di nuovo buona parte del territorio iberico nelle mani dei barbari, che avevano così fruito di qualche anno di tranquillità.

Nel 428 muore Gunderico, re dei Vandali Hasling e capo degli Alani che si erano alleati a loro. Gli succede Genserico¹⁴ che, dal 428 in poi, realizza il suo progetto di invasione dell'Africa per mettere al sicuro i suoi popoli da contraccolpi romani e gotici. Procurate le imbarcazioni necessarie, nel maggio del 429 Genserico inizia il trasbordo da Tarifa (vicino Gibilterra) verso l'Africa. Ci si è chiesti come fosse organizzato questo trasbordo, e soprattutto dove fosse l'esercito del Nordafrica che, in questo tempo, era ancora al comando di Bonifacio. Sebbene sia stato da sempre insinuato¹⁵ che fosse stato lo stesso Bonifacio a favorire la migrazione, oggi si è più propensi a credere che il trasbordo sia avvenuto tra Tarifa e Tangeri, così da consentire un traghettamento continuo, per circa un mese, verso il territorio della Mauretania Tingitana, non dipendente dal *comes Africae*, e difeso quindi da un contingente assai modesto di soldati addestrati. In questo modo si riesce anche a spiegare come mai l'assedio di Ippona, a 2000 Km. da Tangeri, sia avvenuto solo nel giugno del 430, cioè un anno dopo il traghettamento. Ad Ippona i Vandali tennero sotto assedio per quattordici mesi l'esercito di Bonifacio, che si era lì rifugiato dopo la sconfitta subita in Numidia. Ma anche la Proconsolare, la Byzacena e le Mauretanie erano ormai in balia delle truppe di Genserico.

Era finito così quello che per tutto il IV secolo era stato il motore economico dell'impero d'Occidente. Il reddito proveniente da Nordafrica era fondamentale per sostenere la spesa pubblica: già dopo la morte di Costanzo, e massime ora, dopo la caduta di Ippona, non ci sono più risorse per fronteggiare sul Reno i Franchi e Burgundi e gli Alemanni; mentre nella Francia meridionale non c'è modo di impedire che i Visigoti raggiungano Arles. In Spagna poi, il nordovest è in mano agli Svevi, mentre il resto soffre a seguito dell'abbandono dei Vandali.

~

Questo è appena un abbozzo del quadro socio-economico e politico dell'Occidente, nel periodo che va dalla fine del IV secolo al regno di Valentiniano III. Quando Genserico pone l'assedio a Ippona (giugno 430), l'imperatore ha 11 anni, ed è ancora affidato alla madre Galla Placidia, la quale ora ha davanti a sé solo Ezio, una volta che sono scomparsi sia Felice, sia Bonifacio.

¹⁴ Iord. *Getica*, 33, 168.

¹⁵ Proc. *Guerre*, 3, 3, 22 ss. E questo avrebbe fatto per opporsi alla seconda spedizione contro di lui, al comando del visigoto Sigisvulto.

Le uniche zone dell'impero che rispondono ancora in modo affidabile alla corona di Ravenna sono in pratica l'Italia, la Sicilia e la Gallia sudorientale.

Nell'economia di questa relazione ha poco rilievo il trattato che il generale costantinopolitano Aspar, chiamato in Africa da Ezio, impose a Genserico nel febbraio del 435, costringendolo tra le Mauretanie e la Numidia. Rilevano piuttosto i rapporti di Ezio con Costantinopoli e con Teodosio II, dal momento che, pur esercitando di fatto ogni potere in Occidente, egli non chiese mai il titolo imperiale, ma curò che i rapporti con l'Oriente fossero sempre ottimi, come dimostra proprio la spedizione di Aspar.

Sistemato il fronte nordafricano, Ezio pose mano alla difesa del Reno, ricorrendo ad una alleanza con gli Unni. Fu così che, nel 436, riuscì a sconfiggere i Burgundi in Belgio ed a ricollocarli verso il lago di Ginevra; ed a sparpagliare gli Alani da Orléans al bacino della Senna. Rimanevano i Visigoti che, presa Arles nel 425, e ricacciati da Arles nel 427, ora, nel 436, mentre Ezio combatte i Burgundi, si sono di nuovo ribellati ponendo sotto assedio Narbonne. Sempre con l'aiuto di truppe Unne, Ezio li respinse fino a Bordeaux, ponendo fine alla guerra nel 439. Dunque: Franchi e Alemanni sono stati ricacciati oltre il Reno; i Burgundi, fortemente decimati, sono stati sottomessi ed allocati nella Sabaudia ginevrina; i Visigoti sono contenuti attorno a Bordeaux, e la Spagna è quasi tutta tornata sotto il dominio imperiale.

E' questo il periodo della compilazione teodosiana e della sua promulgazione in tutto il territorio dell'impero.

~

Ma prima di proporre alcune riflessioni più inerenti a temi di diritto, mi pare opportuno seguire, ancora per un po', alcune vicende che riguardano da vicino i Visigoti. Nel 446 un contingente militare visigoto è in Spagna agli ordini di Vito, generale di Ezio, per una sfortunata spedizione contro gli Svevi. A seguito del dilagare di Attila in cetroeuropa e poi in Francia, nella primavera del 451 altri Visigoti d'Aquitania ed un contingente di Burgundi sono con Ezio per dare manforte all'esercito imperiale. Il loro aiuto consente sia di far ritirare gli Unni dall'assedio di Orléans, sia di sconfiggerli ai Campi Catalaunici (20 giugno 451). In quella battaglia il loro re Teodorico venne ucciso; e mentre gli Unni si ritirano verso l'Ungheria, i Visigoti si radunano a Tolosa per decidere sulla successione.

Intanto in Oriente il 28 luglio 450 era morto Teodosio II; ed in Occidente era cominciato il declino di Ezio. Tra i responsabili della cospirazione contro di lui troviamo il senatore Petronio Massimo, che era in carriera da prima dell'ascesa di Ezio, e che pure si era tenuto nelle schiere dei suoi fedelissimi. Tra il 439 ed il 441 era stato *praefectus praetorio Italiae*; e nel 443 era stato nominato console per la seconda volta. Vi era poi l'eunuco Eraclio, *primicerius sacri cubiculi*. Ezio viene ucciso il 22 settembre 454.

Quasi sei mesi dopo, il 16 marzo 455 Valentiniano III viene ucciso a Roma da Optila, sobillato dallo stesso Massimo, cui l'imperatore aveva rifiutato il titolo di

Cesare. Il giorno seguente Petronio Massimo viene nominato imperatore. E' ora che, morti sia Teodosio II, sia Valentiniano III, a seguito della nomina di Petronio Massimo ad imperatore (455), Eparchio Avito si reca presso i Visigoti per proporre loro un sodalizio militare al fine di evitare che questi marcino su quel che resta dell'impero di Occidente. La fuga di Massimo davanti ai Vandali, risaliti dall'Africa verso Roma, e la sua uccisione a furor di popolo, consentono ad Avito di proclamarsi a sua volta imperatore con l'appoggio dell'esercito di Teodorico II, da poco nominato nuovo re dei Visigoti. Tra i compensi che questi chiedono per appoggiare Avito c'è anche la concessione della Spagna, contro il dilagare degli Svevi. Così verso il 456 essi passano nella penisola iberica distruggendo e saccheggiando una serie di città del nordest, territorio nel quale poi si stanziano.

~

Come si nota, questo periodo che va dalla fine del IV alla prima metà del V secolo offre un quadro socio-politico caratterizzato da notevoli fermenti. Quello che ho cercato di evidenziare è la composizione della popolazione che si è ora creata nel territorio occidentale. Si tratta di una realtà fortemente eterogenea che però, almeno apparentemente, risulta ancora riconoscersi nel diritto romano, sia pure nella sua consistenza tardo-antica, così per ciò che concerne i suoi contenuti sostanziali, come per ciò che concerne i suoi strumenti processuali.

Per quanto concerne il diritto processuale, è opportuno ricordare che, specie dopo Caracalla, il processo formulare aveva subito delle contaminazioni con le procedure rimesse direttamente alla *cognitio* dei funzionari imperiali. E se risulta che ancora in età diocleziana si usassero le formule, è certo che sovente, anche a Roma, consumatasi la figura del pretore e la funzione della sua *iurisdictio*, si preferiva fare ricorso alle *cognitiones*. Per questo è insegnamento tralaticio che, verso la metà del IV secolo, i processi privati erano divenuti tutti *cognitiones*, e dunque aveva poco senso parlare ancora di processi dell'*ordo iudiciorum* e di processi *extra ordinem*. Ma va tenuto presente che, così ragionando, si finisce per fare riferimento ad un diritto che si rivolge ad una massa di abitanti, supposti così tutti cittadini e sudditi, senza porsi problemi in ordine allo *status* ed alle esigenze di coloro che, come i barbari, erano divenuti stanziali nei territori imperiali pur senza che si parli più nelle fonti, come già prima abbiamo sottolineato, di un problema circa la loro cittadinanza. E d'altra parte oggi giustamente si dubita che questi barbari facessero riferimento ad un loro diritto¹⁶, che oltretutto abbiamo difficoltà a ricostruire in termini di comparazione con quello romano, soprattutto dal punto di vista del diritto processuale.

Con Costantino, come è stato autorevolmente detto, era nata una nuova forma di processo, che può avere a buon diritto il nome di *cognitio*. E se è probabile che la *cognitio* costantiniana sia ancora compatibile col processo formulare, è noto quanto si insegna comunemente a proposito della costituzione del 342 di Costanzo

¹⁶ V. quanto osserva E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, I, Roma 1995, spec. p. 55 ss., con quanto osservato in tema di c.d. principio della "personalità della legge".

e Costante che avrebbe tagliato via il ricorso alle *formulae*¹⁷. Si è perciò soliti dire che, dopo il 342, e fino a Giustiniano, la *cognitio* si presenta come una procedura unitaria, con determinate caratteristiche. Il termine *iurisdictio* ha mutato significato, ed indica ora la pronuncia della decisione, e non già l'indicazione della disciplina da applicare nella soluzione della controversia. Il funzionario, cui sono demandati i compiti di giudice, ha poteri accresciuti rispetto a quelli che aveva avuto lo *iudex privatus* del processo formulare, potendo questi esercitare la chiamata in giudizio del convenuto; potendo giudicare da solo, oppure delegare la funzione ad un terzo; e potendo esercitare compiti istruttori autonomi rispetto a quelli che erano nella disponibilità delle parti.

Ma anche qui, a mio avviso, va ancora una volta notato che, esponendo così il problema, non solo non si fa alcuna distinzione fra ciò che avviene in Occidente e ciò che avviene in Oriente; ma oltretutto si dà per scontato che, in ciascuna singola provincia, si applichi allo stesso modo, se non il diritto, almeno la prassi processuale. Inoltre, è ancora una volta solo una supposizione che questa situazione sia durata, attraverso il fenomeno della codificazione teodosiana, sino alle riforme giustiniane.

~

E' noto che le esigenze degli studiosi teorici e le necessità dei giuristi pratici avevano spinto Teodosio II a realizzare una prima raccolta di tutte le costituzioni emanate da Costantino in poi, ordinate secondo la sistematica dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, ed a compilare una seconda raccolta di costituzioni tratte sia dai due codici privati precedenti, sia dal nuovo codice appena composto, spiegate ed integrate da brani scelti della giurisprudenza del principato. Siamo in Oriente e siamo nel 429¹⁸, vale a dire in una condizione geografica, economica, sociale e culturale che sembra poter garantire – se non altro perché la postula – la fattibilità di un progetto così concepito.

Risulta però che non fu così. E' stato autorevolmente sostenuto che le divergenze religiose e le lotte contro le eresie assai probabilmente incisero in modo negativo sulla realizzazione del progetto, cominciando dalla stessa composizione delle commissioni nominate da Teodosio per la compilazione dei codici. Ed altrettanto autorevolmente, e da tempo, è stato spiegato come il progetto originario fosse in sé eccessivamente ambizioso, presupponendo il ricorso a risorse scientifiche ormai indisponibili, in grado di gestire contestualmente sia le fonti di diritto imperiale, sia quelle giurisprudenziali, le une emanate, e soprattutto catalogate e conservate, in modo assai farraginoso; le altre frutto di una produzione lunga almeno quattro secoli, provenienti quasi esclusivamente dall'Occidente, e tramandate in varie copie in più biblioteche sparse nel territorio dell'impero. Molte perciò sono le

¹⁷ C.I. 2, 57, 1 : *CONSTANTIUS ET CONSTANS AA. MARCELLINO PRAESIDI PHOENICE. Iuris formulae, aucupatione syllabarum insidiantes cunctorum actibus, radicibus amputentur. <d. x k. febr. Constantio iii et Costante ii aa. cons.>*. Ma il testo parla di *iuris formulae*, cioè di formulari giuridici, più che di formule del processo formulare, come ha giustamente notato G. BASSANELLI SOMMARRIA, *Costanzo e Costante hanno davvero abolito il processo formulare?*, in "Riv. Dir. Rom.", 1, 2001, p. 1 ss.

¹⁸ Cfr. *Gesta senatus* § 4. e C.Th. 1, 1, 5. La costituzione è indirizzata al senato.

ragioni che la dottrina ha avanzato per spiegare il sostanziale fallimento di questo ambizioso progetto, e la battuta d'arresto che comportò una radicale revisione dell'idea originaria.

Per parte mia sono propenso a credere che il progetto del 429, dei cui ispiratori nulla sappiamo, sia andato lentamente scemando perché, da un punto di vista strettamente tecnico, il primo codice si era rivelato, sin dalle prime esperienze compilatorie, troppo complesso da assemblare e sostanzialmente inutile; mentre il secondo era minato dall'idea di poter coordinare i testi delle costituzioni con quelli giurisprudenziali, mortificando illusoriamente la ragione intrinseca dell'esistere della giurisprudenza.

Vale a dire che poco c'entrebbero allora le difficoltà di reperire i materiali, o l'asserita incapacità culturale dei compilatori, di cui invece Teodosio sembra avere grande considerazione. Muovo questa riflessione dal fatto che entrambi i codici avrebbero contenuto, riportando testi più o meno integri, costituzioni raccolte cronologicamente, e dunque si sarebbero affidati al solo principio della recenziorità per proporre ed imporre la cogenza dei contenuti delle leggi, nella presupposizione che l'interpretazione si sarebbe comunque mantenuta subordinata alla valenza imposta dal loro succedersi diacronico.

Ma, se così fosse, il primo codice era di per sé soltanto un esempio di legislazione "da vetrina", una pericolosa esibizione di completomania, utile solo per propagandare un amorevole interessamento dell'imperatore al quotidiano dei suoi sudditi, segno ulteriore dell'immanenza della provvidenza divina nelle vicende della *res publica*. E dunque non vedrei ostacoli a credere che, toccata con mano la difficoltà di essere veramente completi nella raccolta di tutti i testi delle *leges* emanate da Costantino in avanti, siano stati gli stessi commissari ad aver suggerito all'imperatore di considerare che, proprio da un puro punto di vista propagandistico, l'impresa presentava più rischi che non vantaggi.

Quanto al secondo codice, che sarebbe stato destinato espressamente alla pratica, osservo innanzi tutto che esso incrementava, quanto a cogenza dei testi, il difetto implicito nel metodo di compilazione del primo, poiché implementava quello strano potere, conferito ai commissari, di ritoccare i testi delle leggi imperiali per togliervi ora anche le loro *ambages*. Mi pare perciò verosimile ritenere che possano essere stati, ancora una volta, gli stessi compilatori a far rilevare il problema, che appariva ora tanto più grave quanto più si guardava allo scopo concreto che quel codice doveva avere.

In più, anche il compito di illustrare la legislazione mediante la giurisprudenza poteva avere aperto, a mio avviso, la strada ad un'altra critica insormontabile¹⁹. La commissione infatti, secondo quanto si ritiene che il progetto dica, avrebbe do-

¹⁹ A. MANFREDINI, *Il "Codex Theodosianus" e il "Codex magisterium vitae"*, in A.A.R.C. V, 1982, p. 177 ss. richiama giustamente l'attenzione sul vero significato della costituzione del 429, là dove parla dello scopo e del modo di utilizzare la giurisprudenza, che egli intende funzionale al chiarimento del vero contenuto delle *leges*, come scelte dai compilatori (spec. p. 198 s.): onde non vi sarebbe gran differenza fra il *codex magisterium vitae* del 429 e quello pubblicato nel 438, nel quale la giurisprudenza compariva solo nell'ambito assegnatole dalla "legge delle citazioni".

vuto utilizzare la grande produzione della giurisprudenza, almeno dall'ultima repubblica sino alla fine dell'impero classico, per spiegare tutti gli istituti e tutte le soluzioni legislative adottate, che si trovavano in tutte le costituzioni imperiali riunite ora nell'erigenda codificazione, ma la cui sostanza dottrinale e dogmatica era data, dalla stessa legislazione, semplicemente per scontata. Per cui l'idea di utilizzare la giurisprudenza per spiegare il significato di leggi imperiali che trattavano di istituti giuridici, i cui connotati essenziali non erano però descritti, insegnati e disciplinati dalla legislazione stessa, finiva per postulare un impiego della giurisprudenza esclusivamente isagogico, consentendo perciò ai compilatori scelte che si potevano rivelare tanto arbitrarie, tanto eccessivamente drastiche ed esiziali nell'eliminazione di passi che certamente contenevano, al di là dei soli aspetti pedagogici, profondità concettuali e contenuti utili alla comprensione dell'intero complesso ordinamentale ed alla sua utilizzazione, anche politica, come del resto era stato nei secoli precedenti. Tali scelte allora avrebbero finito per snaturare la funzione stessa della giurisprudenza, andando ancora una volta a minare quell'immagine di saggia completezza, che il per noi oscuro ed anonimo ispiratore del progetto del 429 aveva pensato che proprio quel codice avrebbe dovuto avere. In tal modo infatti sarebbero sopravvissuti solo quei testi che fossero sembrati utili all'illustrazione della legislazione, mentre non siamo in grado di dire che destino avrebbe avuto tutto quanto avesse contenuto problematiche discussive, matrici di principi.

Per questo quel che sopravvisse della prima idea fu la parte del progetto che era funzionale ad una nuova, e sempre più accentrata, strutturazione del potere imperiale. L'opzione per una compilazione di sole *leges generales*, emanate da Costantino in poi, con facoltà di modifica dei testi ambigui, delle parti ridondanti e delle ripetizioni, rendeva possibile un coordinamento con i codici Gregoriano ed Ermogeniano, ora rimasti a parte, così che le discipline privatistiche contingenti, emananti dai rescritti compilati nei due codici, venivano armonizzate con la legislazione raccolta nel nuovo testo²⁰. Limitato in tal modo il proposito, la nuova commissione lavorò poco più di due anni, e pubblicò il 15 febbraio 438 il testo che sarebbe entrato in vigore il 1 gennaio del 439²¹. Siamo ovviamente in Oriente, e a Costantinopoli. E la stessa scelta di compilare costituzioni emanate da Costantino in poi parla di Oriente, di governo orientale, di amministrazione di un impero che ruota attorno all'asse costantinopolitano, e non più a quello romano.

Ma il nuovo codice doveva valere anche per l'Occidente, ed è noto che Teodosio II affidò all'ormai diciottenne cugino Valentiniano III, divenuto, il 29 ottobre 437, anche suo genero, la copia che si doveva promulgare e conservare a Roma, dopo l'approvazione del senato.

~

Siamo così tornati in Occidente. A questo proposito mi preme far notare che solo a volte si ricordano sia l'età di Valentiniano III, sia certi passaggi cruciali della

²⁰ Cfr. C.Th. 1, 1, 6 che non ha destinatario.

²¹ Nov. Theod. 1.

storia della produzione legislativa che va, per forza di cose, sotto il suo nome, e che era iniziata quando egli era ancora poco più che un bambino. Per questo ho sottolineato che Valentiniano III era nato il 2 luglio 419; che alla morte del padre aveva due anni; che, quando era stato proclamato Cesare, a Tessalonica, di ritorno dall'esilio a Costantinopoli, aveva cinque anni; che, quando Elione, per ordine di Teodosio II, l'aveva proclamato Augusto, il 23 ottobre 425, aveva sei anni; e che, il 1 gennaio 439, quando cioè il Codice avrebbe dovuto entrare in vigore, non aveva ancora vent'anni.

Insisto su questo, parlando della codificazione teodosiana, perché ne consegue che, quando fu promulgata la costituzione che va sotto il suo nome col titolo, per vero molto discusso, ma ormai icastico, di “legge delle citazioni”, cioè voglio dire quando siamo agli inizi di novembre del 426, Valentiniano III ha sette anni e quattro mesi. Ciò pone alcuni problemi, non tanto in ordine alla reggenza, poiché la personalità di Galla Placidia ed i rapporti, sia della madre, sia del figlio, con il variegato *entourage* della corte, e poi con Ezio, sono assai studiati dagli specialisti; quanto piuttosto in ordine alla composizione del *consilium* giuridico della corona, cui evidentemente sono da riportare, come anche è già stato osservato, tutti quegli interventi imperiali, che si ritrovano nelle codificazioni costantinopolitane, in merito ai modi di utilizzare le fonti imperiali e di amministrare la giustizia, ma che corrispondono ad una età men che adolescenziale dell'imperatore di Occidente.

Riprendiamo intanto il tema dell'utilizzazione della giurisprudenza negli intendimenti dei compilatori teodosiani. Evidentemente reinterpretata l'idea del 429 di utilizzare in qualche modo la giurisprudenza per spiegare i contenuti pregnanti delle costituzioni imperiali, si adottò invece il canone occidentale della legge del 426. Generalmente si descrive questo come una scelta “al ribasso”, quasi imposta da una asserita mortificazione del livello culturale dell'impero tardoantico, in questo caso più orientale che occidentale, che avrebbe reso impossibile la gestione di materiali, oltretutto difficili da reperire nella loro completezza, e soprattutto eccessivamente complessi per essere conosciuti nella loro profondità concettuale. Forse però a questo proposito, anche alla luce delle considerazioni che ho proposto prima, vi è da dire qualcosa di più e qualcosa d'altro.

Questa costituzione occidentale del 426, la “legge delle citazioni” appunto, è generalmente additata come esempio di cultura giuridica di livello minimale, adatta ad un giudice poco più che alfabetizzato, purché in grado di fare di conto, riconducibile alla soluzione del caso più da una maggioranza numerica, che non dalla logica di una argomentazione giuridica o da una fattuale capacità di addivenire ad una soluzione equitativa, foss'anche soltanto la propria. E peraltro è stato detto ancora che, così operando, si sarebbe anche messo un argine all'arbitrio del giudice, dando impulso ad una legislazione che avrebbe favorito la certezza del diritto, contro gli affanni dei causidici. In realtà, se guardiamo il problema alla luce delle argomentazioni che precedono, i contenuti della “legge delle citazioni” cambiano alquanto aspetto e vengono ad indicare anche altri temi d'indagine.

La costituzione, parzialmente riprodotta in C.Th. 1, 4, 3, è datata generalmente 7 novembre 426 ed è indicata come emanata da Ravenna, in Occidente, da quel Valentiniano III, che prima dicevamo avere ora 7 anni e qualche mese. Essa detta una regolamentazione precisa e schematica dell'uso che si sarebbe dovuto fare, nei processi, delle opere di una giurisprudenza "nominata" che era lontana oramai più di due secoli. Il testo che ci è pervenuto è noto²², ed è stato tratto dalla *lex Romana Wisigothorum* (1, 4, 1), la quale vi ha aggiunto anche una *interpretatio*²³.

Il testo, al di là delle ipotesi avanzate – che per il momento poco importano – circa una sua possibile interpolazione integrativa ad opera dei compilatori orientali, conferma la piena utilizzabilità di tutti gli scritti di Papiniano, Paolo, Gaio Ulpiano e Modestino; e dispone che, nel caso in cui siano citate in giudizio opinioni giurisprudenziali contrastanti, debba vincere la maggioranza dei testi concordi, oppure, a parità di numero di opinioni concordi, debba prevalere quella parte nella quale si rinviene il pensiero di Papiniano. Mancando il pensiero di Papiniano, e in caso di parità di opinioni, è lasciata facoltà al giudice di scegliere la soluzione che ritiene migliore. La legge poi convalida, e dunque rende utilizzabili in giudizio, anche le opinioni di tutti gli altri giuristi che sono stati richiamati nelle opere dei primi cinque, sempre che si riscontri l'esattezza del riferimento collazionandone l'allegazione con un manoscritto ritenuto originale.

Come già si è accennato, ed è peraltro noto, è insegnamento ripetitivo che questa legge dimostri tanto lo stato di degrado della cultura giuridica in Occidente, dove fu emanata; quanto in Oriente, dove fu recepita, sebbene con la sospettata integrazione, di emblema costantinopolitano, riferita all'utilizzabilità degli scritti dei giuristi citati dai cinque. Questa opinione, posto da parte anche l'altro, e più complesso, problema dell'effettiva consistenza del testo integro dell'*oratio* che sarebbe stata indirizzata al *senatus Urbis Romae*, fra il 6 e l'8 novembre del 426, da un impro-

²² C.Th. 1, 4, 3 [= brev. 1, 4, 1]: Impp. Theodos. et Valentin. aa. ad senatum urbis Romae. Post alia: *Papiniani, Pauli, Gaii, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et cunctos comitetur auctoritas, lectionesque ex omni eius opere recitentur. Eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli, omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri, propter antiquitatis incertum, codicum collatione firmentur. Ubi autem diversae sententiae proferuntur, potior numerus vincat auctorum, vel, si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat, qui, ut singulos vincit, ita cedit duobus. Notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est, praecipimus infirmari. Ubi autem eorum pares sententiae recitantur, quorum par censetur auctoritas, quos sequi debeat, eligat moderatio iudicantis. Pauli quoque sententias semper valere praecipimus. Et cetera. Dat. viii. id. nov. Ravenna, dd. nn. Theodos. xii. et Valentin. ii. aa. coss.*

²³ Brev. 1, 4, 1. *INTERPRETATIO. Haec lex ostendit, quorum iuris conditorum sententiae valeant, hoc est Papiniani, Pauli, Gaii, Ulpiani, Modestini, Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli: quorum si fuerint prolatae diversae sententiae, ubi maior numerus unum senserit, vincat. Quod si forsitan aequalis numerus in utraque parte sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua Papinianus cum aequali numerus senserit: quia ut singulos Papinianus vincit, ita cedit duobus. Scaevola, Sabinus, Iulianus atque Marcellus in suis corporibus non inveniuntur, sed in praefatorum opere tenentur inserti. Gregorianum vero et Hermogenianum ideo lex ista praeteriit, quia suis auctoritatibus confirmantur ex lege priore sub titulo de constitutionibus principum et edictis [C.Th. 1, 1, 5]. Sed ex his omnibus iuris consultoribus, ex Gregoriano, Hermogeniano, Gaio, Papiniano et Paulo, quae necessaria causis praesentium temporum videbantur, elegimus.*

babile imperatore bambino²⁴, questa opinione – dicevo – che vorrebbe avvalorare un'immagine di decadenza, comincia tuttavia a mostrare la corda, soprattutto se posta a confronto con quanto succederà, nel volgere di poco meno d'un secolo, con la riforma giustiniana.

Occorre cioè riflettere ancora – a mio avviso – sia sull'ambiente che aveva ispirato i contenuti della legge e dunque sulle capacità culturali degli operatori che avrebbero dovuto confrontarsi con quei contenuti; sia sul reale funzionamento di un processo così disciplinato. Il canone della maggioranza, imposto dalla “legge delle citazioni”, appare semplice ed utile a fronte della supposizione che il livello di preparazione dei giudici sia assai scarso, e che quindi in tal modo si sia escogitato comunque il rimedio per uscire d'impaccio davanti a passi giurisprudenziali dai contenuti oscuri, e soprattutto contrastanti, più o meno malevolmente tirati innanzi dalle parti. Ma in realtà, il dominio della disputa giurisprudenziale non è argomento che debba preoccupare, in prima battuta, il giudice; bensì già è materia di riflessione per il giurista, che deve impostare la causa e che, una volta impostata, la deve riferire al giudicante, indicandogli le fonti su cui si basano le pretese che sostiene e che fa patrocinare. Il giudice cioè interviene solo dopo, quando è messo in grado di fare un computo quantitativo delle allegazioni, operando, se il caso lo richiede, la verifica della autenticità dei testi che gli vengono sottoposti quali elementi per una numerazione semplicemente maggioritaria, o al massimo qualificata dalla presenza di un testo papiniano. Insomma: il più o meno elevato livello culturale dei giudici, che rappresentano solo l'autorità, è un problema secondario, poiché la gestione e la produzione dei materiali, la cui utilizzazione è concessa dalla legge, è esclusivo compito di chi ha preso le difese delle parti.

Quanto invece al reale funzionamento del *munus iudicandi*, se è vero quanto abbiamo detto circa la capacità dei difensori, si deve rilevare che la legge va a premiare coloro che sono in grado di conoscere al meglio la giurisprudenza classica, sia per avere approfondito i testi istituzionali di riferimento, tanto civili, come Gaiio, tanto criminali, come Modestino, tanto processuali, come Paolo e Ulpiano; sia per essersi esercitati nella casistica, avendo frequentato tanto Papiniano, tanto i giuristi il cui pensiero si trova citato nelle opere dei cinque della legge, e certamente senza aver fatto alcun ricorso a scorciatoie sunteggiate, se non addirittura falsificate a comodo²⁵.

La riflessione apre così una prospettiva del tutto particolare, perché significa che il legislatore si è rivolto ad un operatore che considera tanto più capace, quanto più è in grado di conoscere sia le opere dei cinque, sia quelle di tutti i giuristi che i cinque citano. E' ovvio allora che questo legislatore pensa sia ad un giurista che tanto più saprà fare ciò, quanto più avrà a disposizione un *curriculum* di studi, che

²⁴ Sono noti i risultati degli studi sulla legge delle citazioni, raccolti ad es. da E. VOLTERRA, *Sulla legge delle citazioni*, in R.A.L., VIII, 27, 1983, p. 185 ss.; e da G. BASSANELLI SOMMARIVA, *La legge di Valentiniano III del 7 novembre 426*, in “Labeo”, 29, 1983, p. 280 ss.

²⁵ Alludo al problema delle *Notae* di Paolo e Ulpiano a Papiniano.

gli consenta un maturo esercizio della lettura critico-interpretativa di opinioni che si sono formate e che si sono consolidate nel dibattito dottrinale, lontano da rischiose, seppur valide, opinioni isolate; sia ad un conoscitore dei materiali librari e delle loro raccolte, pubbliche o private, in grado di accedere ad una congerie di fonti reputate attendibili, anche se, a volte, formatesi in tempi assai lontani.

Dunque, sotto questo aspetto, la legge, almeno per come si presenta nel Teodosiano (e, stante lo stato delle ricostruzioni del testo di cui possiamo disporre, per come è stata certamente letta dai Visigoti di Alarico II), la legge – dicevo – non è affatto specchio di un imbarbarimento culturale, ma anzi esalta le possibilità di accedere – forse appannaggio di una sola *élite* – a materiali del tutto peculiari, sia perché si ha la possibilità concreta di farlo, sia perché si possiedono le capacità intellettuali e la preparazione professionale per farlo. Tolto allora di mezzo il “bersaglio di inganno” costituito dal livello di preparazione dei giudici, che sono ora aiutati e tutelati dal dover fare ricorso al canone; la “legge delle citazioni” si presenta, anziché come indice di basso grado culturale, come possibilità di impiegare ancora una massa indistinta di dottrina, nata liberamente al di fuori del palazzo per l'individuazione di principi utili alla tutela individuale nel rispetto di quella collettiva. La “legge delle citazioni” perciò è coerente con questo modello occidentale di concezione della giurisprudenza, e lo accetta come uno degli elementi che costituiscono l'ordinamento giuridico imperiale, che vuole ancora fondarsi anche sulla creatività del pensiero critico.

E' stato pur sostenuto, e con buoni argomenti, che tutta la legislazione occidentale del 426, riguardante le fonti del diritto, sia *leges* che *iura*, possa essere stata ispirata, se non addirittura voluta, dalla stessa corte di Costantinopoli che, indirizzando nuovamente all'Italia Galla Placidia ed il piccolo Valentiniano accompagnati, oltre che da un esercito, anche da Elione, *magister officiorum* d'Oriente, perché questi lo incoroni imperatore in Roma nell'ottobre del 425, avrebbe così cominciato la realizzazione di un progetto concorde di governo di un *coniunctissimum imperium*²⁶. Non credo che si possa escludere che la cancelleria ravennate, ben conscia dell'assillo, comune ad entrambe le *partes imperii*, costituito dal problema della certezza alle fonti giuridiche, possa aver raccolto un invito della corte costantinopolitana alla riorganizzazione, legiferando sull'argomento in vista della realizzazione di un progetto legislativo molto più ampio e soprattutto comune. Tuttavia a me pare, ancora oggi, che la concezione della natura e della funzione della giurisprudenza, che è sottesa al testo della “legge delle citazioni”, sottolinei una lettura segnatamente occidentale del problema, che si mantiene assai distante dai contenuti di quella, per vero, oscura e discussa costituzione di quasi due anni dopo (26 marzo 429), con la quale, in Oriente, Teodosio II annuncia il primo progetto di compilazione

²⁶ Cfr. G. PURPURA, *Il colosso di Barletta ed il Codice di Teodosio II*, in A.A.R.C. 9, Napoli 1993, spec. p. 464 ss.; nonché il recentissimo ID., *La compilazione del Codice Teodosiano e la lex Digna*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, V, Milano 2010, p. 163 ss., entrambi con indicazioni della bibl. più significativa.

delle leggi generali emanate da Costantino in poi²⁷: il che, come è stato notato da tempo, marca il forte divario che si apprezza fra le concezioni culturali ravennati sottese al tema dell'amministrazione della giustizia; e l'idea costantinopolitana di legislazione, informata, già in età teodosiana, all'accentramento politico, da supportare con una codificazione che rende fruibili gli *iura* solo nell'ambito d'uso proposto dall'autorità imperiale.

~

Le affermazioni che precedono inducono allora a pensare che anche quanto si ritiene comunemente essere una caratteristica positiva della compilazione giustiniana possa costituire essa stessa un altro “bersaglio di inganno”. E' vero che Giustiniano ed i suoi compilatori riuscirono a risolvere il problema dell'utilizzazione della giurisprudenza, che una novantina di anni prima era sembrato contraddittoriamente gestibile ai compilatori teodosiani, che composero i verosimili dissidi interni salvando ancora la soluzione occidentale. Ma, a ben guardare, Giustiniano si pone come matrice di una legge, a sua volta matrice di uno “Stato di legge”, che vincola lo stesso sovrano, quasi antesignano di quel pensiero di Hobbes che concepisce proprio lo Stato produttore di leggi positive quale guardiano del comportamento del cittadino, incapace altrimenti di mantenersi, per la sua egoistica ferocia, in una condizione di uguaglianza e di equidistanza coi suoi simili. Giustiniano, in altre parole, supera ogni impaccio di convivenza con la cultura occidentale ed appiattisce, in senso orizzontale ed in senso verticale, norme emergenti dal sapere giurisprudenziale e dalla legislazione imperiale, e norme emanate nei tempi più diversi, in una unica grande legge dell'imperatore che ora non ammette più ignoranza, così come non ammette più né lacuna, né innovazione, né tantomeno devianza.

In questa ottica, persino il testo istituzionale è legge, cioè voce dello stesso imperatore; così come l'interpretazione è anch'essa voce del solo imperatore, mentre il resto deve essere silenzio. Per questo dicevo è un “bersaglio di inganno”: perché quello che sembra una grande innovazione, quello che è descritto come il salvataggio del pensiero giuridico classico, in realtà è l'imposizione, anche attraverso una scuola riformata, e diretta alla formazione di funzionari e di avvocati, di una legge del vertice che mortifica tutte quelle possibilità di creazione innovativa ed attualizzante che avevano contraddistinto l'età classica del diritto romano, e che ancora nell'*entourage* di Valentiniano non erano state del tutto distrutte. Dopo la pubblicazione del Codice, delle Istituzioni e delle Pandette non serve più una libera scuola del diritto, e non hanno più molto senso le biblioteche giuridiche, pubbliche o private che esse siano. Tutti i testi che servono, e che Giustiniano si raccomanda più volte che siano pubblicati in gran copia ed a basso costo, possono essere a disposizione di chiunque voglia. Ma il diritto è quello, è lì nella compilazione, è il solo che emana da quei testi, di leggi e di dottrina, ed è l'unico che può essere utiliz-

²⁷ Cfr. in proposito i dubbi già espressi da B. ALBANESE, *Sul programma legislativo esposto nel 429 da Teodosio II*, ora in *Scritti giuridici*, II, Palermo 1991, p. 1669 ss.

zato: il resto, tutto il resto, deve essere distrutto, pena gravi sanzioni, perché non può e non deve più servire a niente.

Viene perciò veramente da domandarsi dove stia ed in che cosa consista la libertà del pensiero occidentale, anche se non v'è dubbio che la compilazione, prima; e il *Corpus iuris civilis*, poi, abbiano significato la creazione di un'immensa piazza culturale comune, nella quale possono riconoscersi non solo sistemi giuridici sviluppatasi in modo diverso, pur se provenienti dalla stessa matrice; ma anche società ed economie estremamente differenti, che cercano al giorno d'oggi di dialogare dandosi, mediante la legge di Giustiniano, un minimo comune multiplo.

~

E' venuto allora il momento di tornare all'ambiente culturale ed al *consilium principis* di Valentiniano III, dove si è formato il testo della c.d. "legge della citazioni", nella quale si sarebbe parlato anche del valore delle costituzioni imperiali e del modo di utilizzarle²⁸. Non è credibile, innanzi tutto, che il contenuto della legge emani, nemmeno indirettamente, dall'imperatore bambino, ed è altresì improbabile che possa essere frutto dei suggerimenti della reggente Galla Placidia²⁹.

Se è vero, come prima già accennavo, che, di pari passo con la sua ascesa politica, Costanzo riuscì a imporre i propri uomini nei posti di maggiore rilevanza e responsabilità, è giocoforza pensare che nel *consilium* della corona si siano trovati personaggi a lui vicini, e che questi siano stati ancora presenti a soli cinque anni di distanza dalla sua morte ed a tre anni da quella di Onorio. D'altra parte Giovanni, sconfitto dai generali di Teodosio II, muore nel 425; mentre le altre figure di spicco, come Bonifacio, Castino e lo stesso Ezio, risultano essersi occupati quasi esclusivamente di problemi militari e di alleanze per gestire le rivolte interne ed esterne.

Si dovrebbero dunque cercare altre figure, certamente di notevole livello culturale, assai informate sul funzionamento della giustizia, e presenti nella stima di buona parte dei senatori verosimilmente di Roma, se non, come pure è stato affermato, essi stessi senatori³⁰. E d'altra parte, sempre a questi personaggi si dovrebbero anche quegli altri passi della costituzione, oppure quelli di un'altra *oratio* pressoché contemporanea, in cui si trattava del valore della legislazione imperiale, secondo quanto apprendiamo dal codice di Giustiniano³¹.

Le indagini prosopografiche dovrebbero allora proseguire innanzi tutto su Felice, che è certamente nelle grazie di Galla Placidia nei primi anni della reggenza,

²⁸ E' noto che nel codice Giustiniano si trovano almeno quattro frammenti (C.J. 1, 14, 2; 1, 14, 3; 1, 19, 7 e 1, 22, 5) i quali o appartengono alla medesima legge, dalla quale è stato tratto il frammento usato invece in C.Th. 1, 4, 3; o costituiscono un'altra *oratio*, indirizzata anch'essa al senato di Roma in giorni contigui, ma che è comunque frutto di un'unica progettualità legislativa.

²⁹ O. SEEK, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, rist. Stoccarda 1966, 1, p. 170 parlò di legge frutto della insensibilità giuridica di una donna, oltre che di schematismo barbarico.

³⁰ F. DE MARINI AVONZO, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino 1975, p. 71 ss. F. ELIA, *Valentiniano III*, Catania 1999, p. 25 ss. e 219 ss.

³¹ Non siamo in grado di escludere che tali frammenti si trovassero anche nel *codex Theodosianus*, dal momento che il titolo in cui riteniamo che si sarebbero dovuti collocare (C.Th.1.1 *De constitutionibus principum et edictis*) è ricostruito solo attraverso il *Breviarium Alaricianum*: dunque non sappiamo se l'eventuale stralcio sia in realtà da addebitare ai compilatori visigoti.

e che riceve il titolo di *magister militum utriusque militiae* proprio nel 426. Sono poi ricordati fra gli “emergenti” di questa prima metà del V secolo anche Flavio Anicio Auchenio Basso, che è *praefectus praetorio* nel 426; Anicio Achilio Glabrione Fausto, forse *praefectus urbis Romae* ancora nel 426, e che i *Gesta senatus* dicono essere *praefectus praetorio* e *tertio expraefecto urbi* nel 438; Flavio Albino che, se fosse identificabile con Cecina Decio Acinato Albino, sarebbe stato *praefectus Urbi* nel 426; per finire col più noto Petronio Massimo, l’usurpatore del 455 di cui abbiamo già parlato, che nel 426 ha 31 anni e risulta essere già stato due volte *praefectus Urbi* nel 420 e nel 422. Ma non ci possiamo nascondere le difficoltà insite in una ricerca di questo tipo, che dura almeno da oltre un secolo³², su fonti del tutto evanescenti.

~

Va da sé allora che il Codice Teodosiano si è venuto ad applicare alla popolazione romana di Occidente, all’interno della quale, oltre gli autoctoni, si trovano oramai anche coloro che avevano scelto, volontariamente o forzatamente, di vivere nei confini dell’impero, specie se avevano acquistato meriti per aver servito come militari, oppure per aver stipulato accordi utili alla legittimazione del loro insediamento.

E, per finire, andando a guardare anche oltre i confini di quel che è rimasto del vecchio Occidente, sebbene mi spinga in un terreno che non mi è assolutamente familiare, provo ugualmente ad avanzare una osservazione sullo stato della cultura e della giurisprudenza tra quelle popolazioni che abitavano i territori soggetti al dominio barbarico dove fu usato il *Breviarium Alaricianum*, se non addirittura la *loi Gombette*³³, e che dovrebbero essere soltanto genti romane, secondo insegnamento ancora una volta tralaticio, ma oggi sempre più contestato³⁴.

Poiché lo stato dei manoscritti, con i quali è stato ricostruito il testo del *codex Theodosianus*, ci autorizza a dire che i Visigoti, nella compilazione della *lex romana Wisigothorum*, omisero costituzioni ed interi titoli, seguendo il loro criterio compilatorio³⁵, colpisce che proprio i libri iniziali del breviario di Alarico II conservino la “legge delle citazioni”, aggiungendovi addirittura l’*interpretatio*, sebbene ritoccano in senso restrittivo le forme ed i contenuti della *recitatio* ed assimilando, com’è noto, agli *iura* i testi del Gregoriano e dell’Ermogeniano. Ed allora mi pare che venga spontaneo domandarsi perché, nel regno gallo-ispanico di Tolosa, avrebbero proceduto in tal modo, addirittura aggiungendo una pur succinta illustrazione della legge, se l’uso della giurisprudenza e dei testi, cui la costituzione di Valentiniano rimandava, fosse stato solo un lontano ricordo, se non addirittura una pratica pressoché impossibile da realizzare in quelle aree, anche se già erano state territorio dell’impero, florido nell’economia e nella cultura.

³² Cfr. già J. SUNDWALL, *Weströmische Studien*, Berlin 1915, p. 51 ss. e A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano*, trad. E. Petretti, I, Milano 1973, p. 228 ss.

³³ Cioè la *lex Gundobada* o *lex Burgundionum*.

³⁴ E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2000, spec. p. 44 ss.

³⁵ Cfr. le osservazioni avanzate da tempo da R. Lambertini, recentemente espresse in *I caratteri del Breviarium Alaricianum*, lez. tenuta in Napoli il 29 aprile 2008 (*on line*).

Il che – almeno a me così pare – dovrebbe indurre ad un ripensamento di certe consuete prospettive.

Lorenzo Fascione